

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4190-C**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** **(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

(RELATRICE SALVATO)

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 2000

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a l'Avana il 9 giugno 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

*(V. Stampato n. 4190)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 18 gennaio 1999*

*(V. Stampato Camera n. 6691)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 maggio 2000*

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge, approvato dal Senato il 18 gennaio 1999, è stato modificato dalla Camera dei deputati soltanto per sopprimere la copertura degli oneri finanziari per il 1999, non più necessaria in considerazione del lungo tempo trascorso.

La Commissione raccomanda pertanto di approvare tale modifica, consentendo così l'immediata entrata in vigore di un accordo internazionale lungamente atteso da un numero non irrilevante di detenuti italiani a Cuba.

SALVATO, *relatrice*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

6 giugno 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal **1999**, si provvede **quanto a lire 20 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a lire 20 milioni annue a decorrere dal 2000** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

Art. 4.

*Identico*



